



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAPENA**  
C.M. RMIC868006 C.F. 97198530582 Codice Univoco UFFJE9  
Via del Mattatoio n. 39 - 00060 CAPENA (RM) - tel. 06/9032287  
[rmic868006@pec.istruzione.it](mailto:rmic868006@pec.istruzione.it) - [rmic868006@istruzione.it](mailto:rmic868006@istruzione.it)  
<http://www.istitutocomprensivocapena.it>

**Decreto n. 1034 del 18/09/2020**

All'Albo Pretorio on line  
dell'I.C.S. Capena

**Oggetto:** pubblicazione delle graduatorie definitive d'Istituto di II e III fascia della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado - biennio 2020 / 2022.

#### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**


**VISTA** la circ. MI AOOUSPRM prot. n. 19374 del 02/09/2020;

**VISTA** la circ. MI AOOUSPRM prot. n. 01588 del 11/09/2020;

**VISTA** la circ. MI AOOUSPRM prot. n. 21254 del 16/09/2020;

#### **DISPONE**

la pubblicazione, all'albo pretorio on line, delle graduatorie definitive d'istituto di II e III fascia della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado posto comune e sostegno, valevoli per il biennio 2020 – 2022.



Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Donata Maria Panzini



*Ministero dell'Istruzione*

*Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio*

*Ufficio VI Ambito territoriale di Roma*

*Via Frangipane, 41 – 00184 Roma – ☎ 0677391*

P.E.C.: [usprm@postacert.istruzione.it](mailto:usprm@postacert.istruzione.it)

P.E.O.: [usp.rm@istruzione.it](mailto:usp.rm@istruzione.it)

sito: <http://www.atpromaistruzione.it>

**IL DIRIGENTE**

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge 241/90 e ss.mm. ii.;
- VISTA** la legge 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTO** il Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124 e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;
- VISTO** il D.P.R. 445/2000
- VISTO** il D.Lgs. n. 7 marzo 2005 n. 82, recante codice dell’Amministrazione Digitale;
- VISTO** il Codice della Privacy così come novellato dal D.Lgs. 101/18;
- VISTO** il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22 (GU n. 93 del 8.4.2020), convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41 (GU n. 143 del 6.6.2020) e, in particolare, l’articolo 2, comma 4-ter, il quale dispone che: “La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l’approvazione di dette graduatorie da parte dell’ufficio scolastico provinciale territoriale competente... omissis”;
- VISTA** l’O.M. n. 60 del 10.7.2020 con la quale il Ministro dell’Istruzione disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo;
- VISTO** il Decreto Dipartimentale n. 858 del 21/07/2020 relativo alle “Modalità e termini di presentazione delle istanze” per l’inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto;

- VISTA** la nota del Direttore generale dell'USR per il Lazio prot AOODRLA n. 19978 del 28.7.2020;
- VISTA** la successiva autorizzazione del Direttore Generale dell'USR Lazio prot. 806 del 7/8/2020 ad avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di competenza per le attività di valutazione delle istanze degli aspiranti all'inserimento nelle GPS ;
- VISTI** i propri provvedimenti prot n. AOOUSPRM n 17560 del 10.08.2020 e n. 17852 del 13.08.2020 di delega alle Istituzioni scolastiche allo svolgimento delle attività di valutazione delle istanze degli aspiranti all'inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di cui all'O.M. n. 60 del 10.7.2020;
- VISTE** le istanze pervenute degli aspiranti all'inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze nella provincia di Roma;
- VISTE** le risultanze della verifica in via amministrativa effettuata dalle istituzioni scolastiche delegate sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., operata attraverso la piattaforma predisposta dal Ministero dell'istruzione, delle istanze prodotte dai candidati;
- TENUTO CONTO** dei decreti di esclusione disposti dai Dirigenti delle istituzioni scolastiche delegate nei confronti degli aspiranti per carenza del requisito di ammissione e pubblicati nei siti web delle istituzioni scolastiche stesse, da intendersi qui richiamati integralmente, sia nelle motivazioni che negli esiti delle esclusioni ivi disposte
- TENUTO CONTO** che l'art. 6, comma 4, dell'OM 60/2020 e l'art. 2, comma 11, del Decreto Dipartimentale n. 858/2020, dispongono che "gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie";
- TENUTO CONTO** che l'art. 8, comma 7, dell'OM 60/2020 dispone che "L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate" con tutte le conseguenze di cui ai successivi commi 8-10;
- TENUTO CONTO** della tempistica comunicata dal M.I.;
- VISTO** L'art. 9, co. 1 della sopracitata O.M. n. 60, che dispone la pubblicazione delle GPS da parte del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale sul proprio sito web e, contestualmente, la pubblicazione delle correlate graduatorie di istituto all'Albo di ciascuna istituzione scolastica;

### **DISPONE**

Per i motivi citati in premessa, sono pubblicate in data odierna sul sito di quest'Ufficio (<https://www.atpromaistruzione.it>) le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Roma –posto comune e sostegno- del personale docente delle scuola primaria, della scuola dell'infanzia, della scuole secondaria di I<sup>a</sup> e II<sup>a</sup> grado e personale educativo valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022.

I dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado della provincia di Roma vorranno procedere, con apposito provvedimento, alla pubblicazione delle graduatorie d'istituto di II e III fascia per quanto di rispettiva competenza, non appena saranno fornite dal Gestore del SIDI.

Si precisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.

IL DIRIGENTE  
Rosalia Spallino



Firmato digitalmente da  
SPALLINO ROSALIA  
C = IT  
O = MINISTERO ISTRUZIONE  
UNIVERSITA' E RICERCA

- Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di Roma e in Valle d'Abruzzo
- All'Albo on-line

E, p.c.

- Al Direttore Generale dell' U.S.R. per il Lazio
- Alle OO.SS. Comparto Istruzione -Sede



# Ministero dell'Istruzione

## Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

ai Direttori Generali  
degli Uffici Scolastici Regionali

ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali  
per l'Umbria, la Basilicata e il Molise

ai dirigenti degli Uffici degli Ambiti territoriali  
alle istituzioni scolastiche statali

**Oggetto:** Chiarimenti in merito all'Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. Attività di convalida delle graduatorie provinciali per le supplenze. Produzione delle Graduatorie di istituto.

L'OM 60/2020 ha previsto, al fine di validare definitivamente le Graduatorie provinciali per le supplenze e creare una banca dati stabile e veridica connessa all'anagrafe docente, un sistema di controlli "multilivello": il primo, affidato al sistema informativo, ha introdotto alcuni "blocchi" che già hanno portato, ad esempio, all'esclusione di oltre 80.000 titoli dichiarati "doppi"; il secondo, agli ambiti territoriali ovvero alle istituzioni scolastiche delegate, che hanno svolto la valutazione; il terzo livello è affidato alle istituzioni scolastiche ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, chiamate a una verifica definitiva, da avviare immediatamente per la conseguente trasmissione agli uffici degli ambiti territoriali.

La presente nota intende precisare la sequenza delle operazioni ripartite tra istituzioni scolastiche e ambiti territoriali.

L'articolo 8, ai commi 7, 8, 9 e 10 dell'OM 60/2020, prevede che:

*"7. L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate.*

*8. All'esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020.*

*9. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato. Restano in capo al*



## Ministero dell'Istruzione

### Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000.

10. Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.”

Con riferimento alla procedura di costituzione delle GPS e a quanto già diramato, si richiama l'attenzione sulle indicazioni che seguono, utili ai fini del conferimento del primo incarico ed al fine di convalidare quanto autodichiarato dagli aspiranti.

Per effettuare i controlli di cui all'articolo 8 della richiamata OM 60/2020 gli uffici operanti utilizzeranno la funzione di consultazione dei titoli posseduti da ciascun aspirante attraverso il percorso SIDI: **Reclutamento personale scuola - Graduatorie provinciali di supplenza - Visualizzazione domande**

Si raccomanda, in via prioritaria, la verifica del titolo di accesso.

Gli aspiranti ne hanno dichiarato il possesso con relativo punteggio. **L'istituzione scolastica avrà cura di verificare ulteriormente e immediatamente la corrispondenza del titolo dichiarato con quanto previsto al punto A delle tabelle allegate all'OM 60/2020 relativamente alle diverse graduatorie e con l'ordinamento vigente delle classi di concorso.**

In particolare, **per le I fasce**, andrà ulteriormente verificato che gli aspiranti abbiano inserito il titolo di abilitazione o il titolo di specializzazione sul sostegno previsto dalla normativa vigente.

**Per le II fasce**, va ulteriormente verificata la correttezza del titolo di studio e la sua completezza, con riferimento ai casi di conseguimento dei crediti formativi previsti per la relativa classe di concorso e dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17. Si raccomanda la massima attenzione relativamente alle graduatorie di II fascia sostegno, per le quali il requisito di accesso è aver svolto almeno tre anni di servizio sul sostegno sullo specifico grado: la mancanza del requisito determina il deperimento dalla relativa graduatoria.

**Nel caso di titoli di accesso non validi, il DS non sottoscrive il contratto ovvero lo rescinde e ne dà immediata comunicazione all'Ambito territoriale per il seguito di competenza.**

Si segnalano, di seguito, alcuni dei maggiori elementi di attenzione

**Altro titolo:** la procedura informatica ha automaticamente decurtato il punteggio nel caso di titolo di accesso contemporaneamente dichiarato quale titolo aggiuntivo, tenendo conto della data di conseguimento. Si



# Ministero dell'Istruzione

## Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

rammenta che i titoli possono essere dichiarati soltanto una volta per ciascuna graduatoria. Eventuali punteggi attribuiti con diversa valutazione da parte dell'ufficio operante, devono essere decurtati in fase di convalida.

**Laura triennale/diploma I livello:** la laurea triennale o il diploma accademico di I livello sono valutabili solo quando non costituiscono presupposto per il conseguimento del titolo di accesso. Nella fase di valutazione non è stato possibile procedere alla loro esclusione automatica: nella fase di convalida l'aspirante dovrà dimostrare la veridicità della dichiarazione circa la non propedeuticità del titolo. Si ricorda che detto titolo NON costituisce titolo di accesso a nessuna classe di concorso.

**Diploma ITS:** relativamente al diploma di Istituto Tecnico Superiore, va verificato il possesso del titolo rilasciato da uno degli Istituti presenti al link <http://www.indire.it/progetto/its-istituti-tecnici-superiori/>. Tale verifica è stata indicata anche in fase di valutazione, tuttavia quanto dichiarato dagli aspiranti richiede un preciso controllo, per evitare ad esempio la valutazione del diploma di istruzione secondaria superiore.

**Assegni di ricerca:** relativamente all'assegno di ricerca si raccomanda di verificare le dichiarazioni. Sono valutabili solo le tipologie previste dalla tabella A, e dunque "Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14; della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240" ed è valutabile, come previsto dall'OM e come più volte precisato, il singolo bando vinto, non le annualità di durata o il numero dei singoli assegni.

**Diploma di specializzazione:** si raccomanda di verificare la durata pluriennale dei diplomi di specializzazione dichiarati.

**Specializzazione sostegno:** si raccomanda di verificare, nell'ambito delle dichiarazioni "altri titoli", che l'aspirante sia effettivamente in possesso di specifica specializzazione per il sostegno conseguente alla frequenza di specifica procedura. Non costituiscono titoli di specializzazione master o corsi di aggiornamento variamente denominati relativi ad alunni con disabilità, Bes, DSA etc.



# Ministero dell'Istruzione

## Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

- Certificazioni linguistiche:** si raccomanda di verificare il rilascio di tali certificazioni da parte degli enti certificatori riconosciuti dall'Amministrazione e reperibili al link <https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere>.
- Titoli artistici:** va effettuato un controllo accurato sul conseguimento dei titoli di cui ai punti 20, 21, 22, 24, 25, 26 della sezione B, Titoli artistici per le GPS della scuola secondaria di I e II grado.
- Titoli di servizio:** i servizi svolti presso le istituzioni scolastiche statali sono stati caricati a sistema e richiamati dall'aspirante. Gli altri servizi, non derivanti dal SIDI, devono essere puntualmente verificati.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 8 comma 2 OM 60/2020 ogni titolo può essere dichiarato una sola volta per ciascuna GPS. Pertanto si raccomanda in sede di convalida di verificare il rispetto della citata disposizione attuando quanto disposto dallo stesso articolo 8.

Al termine dei controlli, il dirigente scolastico comunica gli esiti delle verifiche con apposito provvedimento sottoscritto con firma digitale.

Il predetto provvedimento è trasmesso in via telematica all'aspirante all'indirizzo di posta elettronica comunicato nell'istanza di partecipazione e all'ufficio dell'ambito territoriale, ai fini della convalida a sistema ai sensi dell'articolo 8, comma 8 o delle esclusioni ovvero della rideterminazione del punteggio e delle posizioni in graduatoria ai sensi dell'articolo 8 comma 9 dell'OM 60/2020.

Le suddette attività di controllo saranno avviate immediatamente per consentire i conseguenti adempimenti da parte del dirigente scolastico e gli esiti saranno registrati al sistema informativo a partire dal 21 settembre 2020, data nella quale saranno rilasciate le relative funzioni a cura del gestore del sistema, unitamente al relativo manuale utente.

Restano in capo al Dirigente scolastico dell'istituzione scolastica di valutazione gli eventuali esposti all'autorità giudiziaria relativi alle "dichiarazioni mendaci" di cui all'articolo 76 del DPR 445/2000.

Si rende noto, infine, che è già possibile utilizzare la funzione di produzione delle graduatorie di istituto che rimarrà sempre disponibile, H24, per tutto il mese di settembre. Tali graduatorie dovranno essere prodotte per le Istituzioni Scolastiche per consentirne la pubblicazione entro il giorno 12 settembre 2020 e l'avvio immediato, nei limiti stabiliti dalla normativa ed in coerenza con le disposizioni impartite dagli Uffici, delle attività di convocazione.

Si ricorda, ad ogni buon conto, che l'attribuzione delle supplenze per l'anno scolastico 2020/21 sarà disposta dalle graduatorie provinciali e di istituto costituite in attuazione dell'OM 60/2020. Le graduatorie di istituto vigenti per il triennio 2017/2018, 2018/2019, 2019/20, ad eccezione della prima fascia, sono ovviamente cadute e inattuabili.

Sino al rilascio della funzione convocazione SIDI prevista, comunque, per la giornata odierna, si potrà provvedere alle convocazioni mediante i consueti canali a disposizione delle scuole.



## *Ministero dell' Istruzione*

### *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

Si invitano gli USR e gli UAT a offrire alle istituzioni scolastiche il massimo supporto. La DG personale scolastico è, come sempre, a disposizione degli uffici.

Dipartimento per il sistema educativo  
di istruzione e di formazione  
IL CAPO DIPARTIMENTO  
Dott. Marco BRUSCHI

Firmato digitalmente da  
BRUSCHI MARCO  
C = IT  
O = MINISTERO DELL'ISTRUZIONE



*Ministero dell'Istruzione*

*Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio*

*Ufficio VI Ambito territoriale di Roma*

*Via Frangipane, 41 – 00184 Roma – ☎ 0677391*

P.E.C.: [usprm@postacert.istruzione.it](mailto:usprm@postacert.istruzione.it)

P.E.O.: [usp.rm@istruzione.it](mailto:usp.rm@istruzione.it)

sito: <http://www.atpromaistruzione.it>

**IL DIRIGENTE**

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione" e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge 241/90 e ss.mm. ii.;
- VISTA** la legge 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTO** il Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all'articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124 e all'articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;
- VISTO** il D.P.R. 445/2000
- VISTO** il D.Lgs. n. 7 marzo 2005 n. 82, recante codice dell'Amministrazione Digitale;
- VISTO** il Codice della Privacy così come novellato dal D.Lgs. 101/18;
- VISTA** l'O.M. n. 60 del 10.7.2020 con la quale il Ministro dell'Istruzione disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo
- TENUTO CONTO** che l'art. 8, comma 7, dell'OM 60/2020 dispone che "L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate" con tutte le conseguenze di cui ai successivi commi 8-10;
- TENUTO CONTO** della tempistica comunicata dal M.I.

- VISTO** L'art. 9, co. 1 della sopracitata O.M. n. 60, che dispone la pubblicazione delle GPS da parte del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale sul proprio sito web e, contestualmente, la pubblicazione delle correlate graduatorie di istituto all'Albo di ciascuna istituzione scolastica;
- VISTO** il proprio provvedimento prot AOOUSPRM n. 19374 del 2.9.2020 con il quale si è disposta la pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le supplenze;
- VISTO** il proprio provvedimento prot AOOUSPRM n. 19687 del 4.9.2020, di modifica e integrazione del D.D. prot AOOUSPRM n. 19374 del 2.9.2020;
- VISTO** il proprio provvedimento prot AOOUSPRM n. 20081 del 08.09.2020, con il quale si è intervenuto ulteriormente in autotutela a modifica e integrazione dei DD.DD. già citati;
- VISTO** L'art. 12 dell'O.M. n. 60, che ai commi 5, 6 e 7 specificatamente prevede, ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno, che sono prioritariamente scorsi gli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado e; che in caso di incapienza degli elenchi di cui al comma 5, si procede allo scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado e che in caso di ulteriore incapienza, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio;
- TENUTO  
CONTO  
VISTA** che le GaE per il primo grado risultano esaurite ad eccezione di una classe di concorso ;  
L'elaborazione effettuata dal gestore del SIDI, a seguito di richiesta di questo Ufficio, delle graduatorie incrociate di I e II fascia per il I° grado

### **DISPONE**

Sono pubblicate le graduatorie incrociate per la scuola secondaria di I grado, distinte fra I e II fascia ,da utilizzarsi per il conferimento delle supplenze su posti di sostegno in caso di incapienza delle graduatorie di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 12 della O.M. 60

Si precisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.

IL DIRIGENTE  
Rosalia Spallino



- *Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di Roma e Province*
- *All'Albo on-line*

Firmato digitalmente da  
SPALLINO ROSALIA  
C=IT  
MINISTERO ISTRUZIONE  
UNIVERSITA' E RICERCA

*E, p.c.*

- *Al Direttore Generale  
dell' U.S.R. per il Lazio*
- *Alle OO.SS. Comparto Istruzione -Sede*